

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1537)

ERRATA CORRIGE

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalle Commissioni permanenti riunite 9<sup>a</sup> (Lavori pubblici) e 10<sup>a</sup> (Trasporti e aviazione civile, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1981  
(V. Stampato n. 299)*

**d'iniziativa dei deputati MARZOTTO CAOTORTA, FIORET, CARAVITA, CASINI, BIANCO Ilario, GAROCCHIO, FIORI Giovannino, FEDERICO, PICCOLI Maria Santa, PORCELLANA, PORTATADINO, QUARENGHI, SANESE**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 31 luglio 1981*

**Modifiche ad alcuni articoli del Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonchè alla legge 27 novembre 1980, n. 815**

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 4, *ultimi tre capoversi.*

(pag. 7)

**REDAZIONE ERRATA**

Le stesse macchine sono escluse dalla disciplina di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, quando hanno una capacità di trasporto tale che il loro peso complessivo non risulti superiore a quello stabilito nell'articolo 69, oppure, nel caso di veicoli eccezionali e limitatamente alle macchine di cui alla lettera a), quando hanno una capacità di trasporto tale da non far superare il peso complessivo stabilito per i veicoli destinati ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b).

Alle macchine operatrici che hanno capacità di trasporto sono altresì applicabili gli articoli 10 e 121.

L'articolo 31 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è abrogato.

**REDAZIONE CORRETTA**

Le stesse macchine sono escluse dalla disciplina di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, quando hanno una capacità di trasporto tale che il loro peso complessivo non risulti superiore a quello stabilito nell'articolo 69, oppure, nel caso di veicoli eccezionali e limitatamente alle macchine di cui alla lettera a), quando hanno una capacità di trasporto tale da non far superare il peso complessivo stabilito per i veicoli destinati ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, primo comma, punto 2).

Alle macchine operatrici che hanno capacità di trasporto sono altresì applicabili gli articoli 10 e 121 ».

L'articolo 31 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è abrogato.

Art. 8, *capoverso introduttivo.*

(pag. 10)

**REDAZIONE ERRATA**

Il quinto comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

**REDAZIONE CORRETTA**

Il quinto comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dai seguenti:

art. 10, *ultimi due capoversi.*

(pag. 13)

REDAZIONE ERRATA

Chiunque circoli su strada con una macchina operatrice che non sia conforme o non rispetti quanto disposto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

Il quarto comma dell'articolo 71 è abrogato ».

REDAZIONE CORRETTA

Chiunque circoli su strada con una macchina operatrice che non sia conforme o non rispetti quanto disposto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila ».

Il quarto comma dell'articolo 71 è abrogato.